

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA POPOLARE DI MODIFICA DELLO STATUTO
PRESENTATA DAL *COMITATO ACQUA PUBBLICA - TORINO*

PROPOSTA COMITATO	PROPOSTA DEL GRUPPO DI LAVORO
<p>1. ART. 2), COMMA 1</p> <p>All'art. 2 - Finalità, comma 1, aggiungere la lett. i):</p> <p>“i) assicurare il diritto universale all’acqua potabile attraverso la garanzia dell’accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa”</p>	<p>1. ART. 2), COMMA 1</p> <p>All'art. 2 - Finalità, comma 1, aggiungere la lett. i):</p> <p>“i) assicurare il diritto universale all’acqua potabile, per la sua peculiarità di bene essenziale alla vita, attraverso la garanzia dell’accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa”</p>
<p>2. ART. 63 BIS</p> <p>Dopo l’art. 63 - Servizi pubblici provinciali - aggiungere l’art. 63 bis:</p> <p>“Art. 63 bis - Servizio idrico</p> <p>1. Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, il servizio idrico integrato è dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro.</p> <p>2. In attuazione del comma precedente, la Provincia opera per garantire che la proprietà della rete di acquedotto e distribuzione sia pubblica e inalienabile e che la gestione della rete di acquedotto e l’erogazione del servizio idrico, tra loro indivisibili, siano attuate esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici.</p> <p>3. La Provincia opera affinché sia assicurata ai cittadini dei Comuni del territorio provinciale la disponibilità domestica gratuita di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona”.</p>	<p>2. ART. 63 BIS</p> <p>Dopo l’art. 63 - Servizi pubblici provinciali - aggiungere l’art. 63 bis:</p> <p>“Art. 63 bis - Servizio idrico</p> <p>1. La Provincia assume tra i propri fini quello di una forte regolazione pubblica, tesa alla salvaguardia degli interessi degli utenti e si impegna a:</p> <p>- a) considerare l’acqua un bene comune non privatizzabile e di conseguenza il servizio idrico integrato come privo di rilevanza economica. Pertanto la Provincia garantisce, nell’ambito delle proprie competenze, che gli eventuali utili generati dalla gestione del servizio idrico integrato, siano reinvestiti nel servizio stesso;</p> <p>- b) garantire che la proprietà della rete di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione sia pubblica e inalienabile;</p> <p>- c) assicurare ai cittadini dei Comuni del territorio provinciale, la massima qualità ed efficienza del servizio idrico integrato, la tutela delle acque, l’uso razionale della risorsa, l’accessibilità per tutti, l’equità delle tariffe tramite un sistema che tuteli le fasce più deboli e favorisca il risparmio idrico.</p>
<p>3. ART. 64</p> <p>All’art. 64 - Forme di gestione - aggiungere il comma 5 bis:</p> <p>“5 bis) La Provincia partecipa, in cooperazione con gli altri enti territoriali, all’organizzazione del servizio idrico integrato e opera per garantire la gestione esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici”.</p>	<p>3. ART. 64</p> <p>All’art. 64 - Forme di gestione - aggiungere il comma 5 bis:</p> <p>“5 bis) La Provincia assume tra i propri fini la partecipazione, in cooperazione con gli altri enti territoriali, all’organizzazione del servizio idrico integrato e garantisce, nell’ambito delle proprie competenze, la gestione della rete e l’erogazione del servizio, esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici”.</p>